

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

1. Soggetti ammissibili

1.1. Quali sono i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 31 dicembre 2021, possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1 e 3, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5 dell'articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i Centri di ricerca come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del DM 31 dicembre 2021.

I predetti soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DM 31 dicembre 2021. Possono partecipare alla realizzazione di un progetto congiunto, in qualità di co-proponenti, anche gli Organismi di ricerca come definitivi dall'articolo 1, comma 1, lett. h) del DM 31 dicembre 2021 e, solo per i progetti relativi alle linee di intervento “*Sistemi alimentari*”, “*Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione*” e “*Sistemi circolari*” di cui all'allegato n. 2 del DM 31 dicembre 2021, le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Possono partecipare ad un progetto congiunto un massimo di cinque soggetti, ivi incluso il capofila.

1.2. Quali soggetti possono essere capofila di un progetto congiunto?

Possono essere capofila di un progetto congiunto esclusivamente i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, del DM 31 dicembre 2021.

1.3. Le imprese agricole possono essere beneficiarie delle agevolazioni? Quali requisiti devono possedere alla data di presentazione della domanda?

Le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c. possono partecipare esclusivamente in qualità di co-proponenti alla realizzazione di un progetto congiunto inerente alle linee di intervento “*Sistemi alimentari*”, “*Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione*” e “*Sistemi circolari*” di cui all'allegato n. 2 del DM 31 dicembre 2021 e devono rispettare i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4 del DM 31 dicembre 2021, ivi inclusa l'adozione della contabilità ordinaria.

1.4. Un'impresa che ha avviato la procedura prevista dall'articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 31 dicembre 2021?

No, l'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 31 dicembre 2021 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.5. I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3 del DM 31 dicembre 2021.

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

1.6. Le imprese che fanno parte di un consorzio o di una società consortile possono presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 31 dicembre 2021 qualora il consorzio o la società consortile abbia già presentato un'altra domanda?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3, del DM 31 dicembre 2021.

1.7. Le singole imprese appartenenti ad un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una domanda ai sensi del DM 31 dicembre 2021?

Sì, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una propria domanda a valere sul DM 31 dicembre 2021, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

1.8. Imprese tra loro associate o collegate possono presentare un progetto congiunto di ricerca e sviluppo?

Sì, non sono previste limitazioni all'ammissibilità di progetti presentati congiuntamente da imprese tra loro associate o collegate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, del DM 31 dicembre 2021.

1.9. I progetti presentati congiuntamente da più soggetti possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali l'Associazione temporanea di scopo (ATS) o il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)?

Sì. La collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell'ATS o del RTI, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, del DM 31 dicembre 2021.

1.10. Le Associazioni temporanee di scopo (ATS) o i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare ad un progetto congiunto?

Le ATS, le RTI o le altre forme di collaborazione sono ammissibili unicamente quali forme contrattuali di collaborazione per la presentazione di un progetto congiunto tra più imprese o Organismi di ricerca e non possono essere diretti beneficiari delle agevolazioni.

1.11. Una impresa può partecipare a più progetti?

Sì. Le disposizioni attuative dell'intervento di cui al 31 dicembre 2021 non prevedono limitazioni a riguardo, fermo restando che il Soggetto gestore procederà in sede di istruttoria a valutare la solidità economico finanziaria, la capacità tecnico-organizzativa e di realizzazione del progetto da parte del soggetto proponente.

1.11. bis Un Organismo di ricerca può partecipare in forma congiunta a più progetti?

Sì. Le disposizioni attuative dell'intervento di cui al 31 dicembre 2021 non prevedono limitazioni a riguardo, fermo restando che il Soggetto gestore procederà in sede di istruttoria a valutare la capacità tecnico-organizzativa e di realizzazione del progetto da parte del soggetto proponente.

1.12 Nell'ambito della misura, esistono condizioni di deroga al requisito inerente al non essere impresa in difficoltà, così come definita dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.?

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

Il Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 ha introdotto una deroga all'interno dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) 651/2014, che prevede che le norme sugli aiuti esentati si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Pertanto, a norma del predetto articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) 651/2014 come sopra modificato, sono ammissibili alle agevolazioni nell'ambito della misura le imprese che al 31 dicembre 2019 non erano definibili come "imprese in difficoltà" ai sensi del predetto regolamento, ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

1.14 Come viene valutato il requisito di non essere impresa in difficoltà nel caso di imprese appartenenti ad un gruppo?

Secondo i consolidati orientamenti europei in materia, nel caso in cui il beneficiario degli aiuti sia una società appartenente a un gruppo, il medesimo gruppo deve essere considerato come un'impresa - cioè una singola entità economica avente una comune fonte di controllo - e, al momento della concessione di aiuti ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, è necessario tener conto della situazione economica di tutte le persone giuridiche facenti parte del gruppo.

2. Progetti ammissibili

2.1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021, quali sono le aree territoriali nelle quali può essere realizzato il progetto di ricerca e sviluppo?

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021, i progetti di ricerca e sviluppo, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del predetto DM 31 dicembre 2021, devono essere realizzati essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale.

2.2. Ai fini dell'ubicazione del progetto di ricerca e sviluppo rileva la sede legale?

No. Al fine dell'individuazione delle sedi di svolgimento del progetto rileva esclusivamente l'ubicazione dell'unità locale o delle unità locali nell'ambito delle quali è svolto il progetto e non quella della sede legale.

2.3. I progetti di ricerca e sviluppo possono essere realizzati anche in una sola regione?

Sì. I progetti di ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli presentati in forma congiunta da più soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 31 dicembre 2021, possono essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate anche in una sola regione.

2.4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021, i soggetti proponenti devono disporre all'atto della presentazione della domanda dell'unità locale nella quale sarà svolto il progetto di ricerca e sviluppo?

Non è richiesto che le unità locali in cui viene realizzato il progetto siano nella disponibilità del soggetto proponente all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni. In considerazione del fatto che lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo implicano la disponibilità delle unità

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

locali coinvolte, tale elemento dovrà imprescindibilmente risultare alla data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, come comunicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) del DM 31 dicembre 2021. Per i soggetti non residenti nel territorio italiano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. a) del DM 31 dicembre 2021, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

Nel piano di sviluppo (allegato n. 4 al decreto direttoriale), presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, devono essere evidenziati tutti gli elementi atti a dimostrare l'effettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti ivi inclusi quelli inerenti alla concreta capacità di acquisire la disponibilità delle unità locali coinvolte (qualora non già in possesso del soggetto proponente).

2.5. Quando può essere avviato il progetto di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazione?

Come previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d) del DM 31 dicembre 2021, l'avvio del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

2.6. Che cosa si intende per avvio del progetto di ricerca e sviluppo?

Come previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del DM 31 dicembre 2021 per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.7. Un progetto può riguardare più aree di intervento del Programma “Orizzonte Europa”?

No. Ciascun progetto può riguardare una sola area di intervento del Programma “Orizzonte Europa” tra quelle riportate nell'allegato n. 2 al DM 31 dicembre 2021.

2.8. Un progetto può riguardare più linee generali nell'ambito della medesima area di intervento oggetto della domanda di agevolazioni?

Ciascun progetto può riguardare, nell'ambito dell'area di intervento afferente alla domanda di agevolazioni, una o più linee generali.

2.9. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, quale è la quota di partecipazione alle spese totali di progetto per un soggetto proponente?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f) del DM 31 dicembre 2021, i progetti di ricerca e sviluppo, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi.

2.9 bis In un progetto congiunto qual è la quota minima di partecipazione ai costi del progetto per un Organismo di ricerca?

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f) del DM 31 dicembre 2021, i progetti di ricerca e sviluppo, qualora presentati congiuntamente da più soggetti insieme ad Organismi di ricerca, devono prevedere che gli stessi Organismi di ricerca partecipino con una quota almeno pari al 5% ai costi ammissibili.

2.10 Nel caso di consorzi, società consortili o reti-soggetto che rispettino i requisiti per l'ammissione come soggetti beneficiari delle agevolazioni, sono ammissibili le spese e i costi inerenti ai consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto?

Come previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto direttoriale 18 marzo 2022, le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso. Pertanto, sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi inerenti ai consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto, per i quali il soggetto (consorzio, società consortile, rete-soggetto) titolare della domanda e beneficiario delle agevolazioni sostenga il relativo costo.

2.11 L'apporto dei consorziati deve essere evidenziato in fase di presentazione della domanda di agevolazioni?

Sì. In fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fine di consentire un'analisi dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nel piano di sviluppo (allegato n. 4 al decreto direttoriale 18 marzo 2022), indicando la suddivisione prevista tra i vari consorziati e le risorse fornite con evidenza nelle relative tabelle.

2.12 Quali sono i criteri di determinazione e le modalità di rendicontazione dei costi relativi ai consorziati?

I criteri di determinazione nei costi sono riportati all'allegato n. 10 al decreto direttoriale 18 marzo 2022.

Come previsto dal paragrafo 1.a.2) dell'allegato n. 10 al decreto direttoriale 18 marzo 2022, sono ricompresi tra i costi ammissibili di progetto i costi del personale distaccato dai consorziati presso il soggetto beneficiario (consorzio, società consortile, rete-soggetto) titolare delle agevolazioni, per il quale il medesimo soggetto beneficiario sostenga il relativo costo. In tali casi, il costo del personale del consorzio distaccato presso il soggetto beneficiario è ammesso nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Il costo del personale distaccato sostenuto dal soggetto beneficiario (consorzio, società consortile, rete-soggetto) è comprovato in sede di rendicontazione da documentazione aziendale attestante il distacco emessa dal consorzio e altra documentazione probatoria ammissibile giustificativa della spesa sostenuta dal consorzio che documenti il pagamento al consorzio.

Qualora invece i consorziati erogino un servizio al soggetto beneficiario o forniscano un bene immateriale nell'ambito del progetto agevolato, dovranno emettere una fattura nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 1.c) dell'allegato n. 10 al decreto direttoriale 18 marzo 2022. L'acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione. Infatti, nel

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

caso di servizi prestati da soggetti che sono in rapporto di cointeressenza, è previsto da tale paragrafo 1.c) che “il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal soggetto collegato, anche il rendiconto del soggetto collegato”. Pertanto, nel caso delle prestazioni dei consorziati al soggetto beneficiario delle agevolazioni (consorzio/società consortile/rete-soggetto), sarà necessario, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal consorziato (“soggetto collegato”), anche il rendiconto analitico della prestazione di tale “soggetto collegato”, che riporti le voci di spesa e utilizzando, per quantificare l’apporto del personale di quest’ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo 1.a.1).

Non è mai ammissibile il doppio finanziamento del medesimo costo. Pertanto, laddove il consorziato eroghi un servizio o fornisca un bene immateriale ammissibile ai sensi del paragrafo 1.c), per i medesimi costi non possono essere rendicontate voci di spesa riportate anche sotto le altre categorie di spesa, e viceversa.

2.13 Una iniziativa di ricerca contrattuale si qualifica come autonomo progetto ammissibile alle agevolazioni?

No.

Come previsto dall’articolo 4, comma 1, del DM 31 dicembre 2021 sono ammissibili i progetti che prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come rispettivamente definite alle lettere m) e l) dell’articolo 1, comma 1, del predetto DM 31 dicembre 2021. La ricerca contrattuale, in quanto attività di ricerca svolta da un Organismo di ricerca o da un’impresa per conto di altre imprese o di altri Organismi di ricerca, non rientra autonomamente nella definizione di progetto di R&S.

Ciò in quanto nella ricerca contrattuale, l’Organismo di ricerca o l’impresa, in quanto affidatari, forniscono un servizio alle imprese o agli Organismi di ricerca, quest’ultimi con il ruolo di committenti i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal committente, mancando pertanto dei requisiti di definizione di un autonomo progetto di R&S. Secondo quanto previsto dall’articolo 25(3)(d) del regolamento GBER, la ricerca contrattuale costituisce un mero costo ammissibile nell’ambito di un progetto organico di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rientrante nelle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del DM 31 dicembre 2021.

2.14 I progetti possono risultare non pertinenti rispetto al principio DNSH, in relazione a uno o più degli obiettivi ambientali? Come deve essere evidenziata la non pertinenza in sede di domanda?

Come previsto dalla Circolare 22/04/2022, n. 154211, le condizioni di comprova del principio DNSH dovranno essere accompagnate da idonei elementi esplicativi in ragione della dimensione del progetto, sottoposti alla verifica del principio DNSH effettuata dal Soggetto gestore. Nel caso di progetti di importo superiore a 10 milioni di euro - in coerenza con le Indicazioni generali riportate negli orientamenti diramati nell’ambito del PNRR richiamati nella medesima Circolare - gli elementi e processi valutativi richiesti includono una esposizione di dettaglio delle evidenze della valutazione di

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

sostenibilità. La Circolare DGIAI n. 154211/22 fornisce ulteriori specifiche per tali evidenze valutative.

In termini generali, la condizione di non pertinenza dovrà essere riscontrata nella Scheda di autovalutazione degli impatti in coerenza con il merito del progetto e fornendo gli elementi richiesti secondo la dimensione progettuale. Gli elementi di non pertinenza, che emanano da quanto previsto nell'ambito dei predetti orientamenti diramati nell'ambito del PNRR, non escludono il rispetto delle condizioni di conformità legislativa applicabili, che sono ricomprese nelle valutazioni richieste nell'ambito delle Indicazioni generali riportate nella medesima scheda, nonché di eventuali impatti specifici che emergano dalla valutazione di sostenibilità prevista per i progetti di importo uguale o superiore a 10 milioni di euro.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione

3.1. In caso di progetti presentati congiuntamente, in quale fase del procedimento deve essere presentato il contratto di collaborazione? E' prescritto che tale contratto abbia una forma giuridica specifica?

Il contratto di collaborazione deve essere presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, come previsto nell'allegato n. 2 al decreto direttoriale.

Il contratto può assumere la forma del contratto di rete o di altra tipologia di contratto (quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato) volta a definire una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve essere definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del DM 31 dicembre 2021 e stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di contratto prescelto.

3.2. Il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo, presentato congiuntamente da più soggetti proponenti, quando deve essere conferito al soggetto capofila? Può essere incluso all'interno del contratto di collaborazione o deve essere obbligatoriamente conferito con un altro atto?

L'atto con cui viene conferito il mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila deve essere presentato in sede di domanda di agevolazione accludendolo alla stessa o in fase di concessione delle agevolazioni qualora non sia stato già prodotto in sede di presentazione della domanda, come prevede l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto direttoriale. La forma di tale atto deve essere esclusivamente quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come prescritto all'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto direttoriale; pertanto, qualora lo stesso venga inserito nel contratto di collaborazione, quest'ultimo a prescindere dalla tipologia di strumento a cui si ricorre dovrà essere redatto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

3.3. Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere DM 31 dicembre 2021 come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo? A quanto ammonta l'importo da pagare? E cosa si intende con l'espressione annullamento della marca da bollo?

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

Il soggetto proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale. Si precisa, inoltre, che con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

3.4. Esiste un limite, in caratteri e/o pagine, per gli allegati alle istanze a valere sul DM 31 dicembre 2021?

No, non è previsto un limite minimo di caratteri e/o di pagine, fermo restando i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per i vari file. Si evidenzia che la domanda ed i relativi allegati devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli, riportando i contenuti stabiliti dalle disposizioni attuative.

3.5. E' possibile inserire figure, diagrammi e/o tabelle nel piano di sviluppo allegato alla domanda di agevolazioni a valere sul DM 31 dicembre 2021?

Sì, compatibilmente alla dimensione massima di 5 Mb del file, come indicato nel manuale utente disponibile nella piattaforma per la presentazione delle domande.

3.6 Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di presentazione della domanda per la verifica del rispetto del principio DNSH?

In fase di domanda i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile richiamata all'allegato n. 2 al decreto DGIAI 18/03/2022, che ai fini della verifica del rispetto del principio DNSH include la trasmissione della domanda di agevolazioni (secondo il modello di cui all'allegato n. 1, completa delle dichiarazioni sul rispetto del principio) con allegati piano di sviluppo (secondo il modello di cui all'allegato n. 4 al medesimo decreto direttoriale, che richiede al punto 5.bis l'evidenza di elementi utili alla verifica del rispetto del principio DNSH) ed ulteriore documentazione utile alla verifica del rispetto del medesimo principio, secondo quanto indicato dalle linee guida fornite dal Ministero e pubblicate sul sito internet dell'intervento.

Con Circolare DGIAI 22/04/2022, n. 154211 sono state fornite le predette indicazioni. Alla tabella n. 2, recante gli elementi informativi richiesti, è previsto che alla predetta dichiarazione sul rispetto del principio DNSH da riportare nel modulo di domanda e al piano di sviluppo debitamente compilato nella sezione apposita (secondo i modelli allegati al decreto DGIAI 18/03/2022) devono accompagnarsi scheda di autovalutazione del contributo eventuale agli obiettivi ambientali e scheda di autovalutazione degli impatti sui medesimi (secondo le indicazioni e i modelli allegati alla Circolare DGIAI 22/04/2022) nonché, per progetti di importo uguale o superiore a 10 milioni di euro, il Piano di monitoraggio degli impatti. Alla scheda di autovalutazione degli impatti è annessa, secondo il modello allegato alla Circolare, la dichiarazione sulla conformità legislativa oggetto di verifica.

La redazione della documentazione utile alla verifica del principio DNSH deve seguire i criteri di valutazione e compilazione riportati nella medesima Circolare, che fanno riferimento a oneri

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

informativi e di verifica differenziati in ragione della dimensione dell'iniziativa, nel rispetto degli orientamenti diramati nell'ambito del PNRR ivi richiamati.

3.6bis Come e in che forma deve essere resa la dichiarazione di conformità giuridica richiesta in tabella 2 della Circolare DGIAI 22/04/2022 e richiamata nella “Scheda dei possibili impatti relativi ai sei obiettivi ambientali principio DNSH”?

Come indicato nella Circolare DGIAI 22/04/2022, la dichiarazione di conformità giuridica è annessa alla Scheda di autovalutazione e riportata in calce alla stessa, con idonea evidenza degli eventuali di supporto applicabili.

3.6ter Quali elementi di prova possono essere presentati, ai fini del rispetto del principio DNSH?

Laddove disponibili, i soggetti possono allegare all'istanza gli elementi di prova già in possesso all'atto di presentazione della domanda a riguardo della conformità legislativa (se applicabili, eventuali autorizzazioni, valutazioni d'impatto, etc.), da elencare nella relativa dichiarazione annessa alla scheda di autovalutazione dei possibili impatti.

Altresì, per i progetti di importo uguale o superiore a 10 milioni di euro, il paragrafo 5.3 della Circolare DGIAI 22/04/2022 riporta l'elenco dei possibili elementi di prova considerati a sostegno delle argomentazioni espone nell'ambito della valutazione richiesta per i progetti che superino tale soglia dimensionale, anche allegando eventuale documentazione in quanto opportuno per la verifica in esame.

3.6quater Qual è il formato e l'oggetto del Piano di monitoraggio richiesto per assicurare il rispetto del principio DNSH per i progetti di importo uguale o superiore a 10 milioni di euro? Quale ampiezza temporale deve avere?

Il Piano deve essere fornito in forma libera ed essere teso a monitorare gli impatti del progetto.

Come evidenziato dal paragrafo 3.3 della Circolare 22/04/2022, sulla base dei principi generali di ecosostenibilità delle attività economiche presenti nell'ordinamento europeo, per la valutazione del danno significativo si tiene conto del ciclo di vita dei prodotti, processi e servizi forniti dall'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita. Nella valutazione si considera l'impatto ambientale dell'attività stessa e l'impatto ambientale dei prodotti, processi e servizi durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita dei prodotti e servizi.

Gli impatti monitorati tengono conto delle indicazioni riportate al paragrafo 4.2, che prevede che la ricerca e sviluppo agevolata non deve compromettere il rispetto del criterio di DNSH né per quanto riguarda le attività finanziate né per il loro risultato (es. settore di applicazione, industrializzazione dei risultati, etc.), e che il risultato delle attività di ricerca deve essere tecnologicamente neutrale (technological neutrality) nella sua applicazione, ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili incluse quelle a basso impatto ambientale.

L'ampiezza temporale del Piano deve essere garantire coerenza con l'orizzonte realizzativo del progetto e degli impatti documentati.

3.7 Quali sono le attestazioni, le dichiarazioni e la documentazione da presentare per il rispetto del principio DNSH in caso di un progetto congiunto?

La documentazione relativa al rispetto del principio DNSH deve essere presentata in coerenza con le previsioni del decreto 18/03/2022 e con i principi e metodi di verifica e valutazione richiamati nella circolare 22/04/2022 e relativi allegati.

Il rispetto del principio DNSH riguarda l'attività economica agevolata, pertanto interessa il progetto nella sua interezza, comprendendo i diversi partecipanti ad un progetto congiunto in misura di quanto attinente a ciascuno.

La dichiarazione sul rispetto del principio è recata nel modulo di domanda accompagnato dal piano di sviluppo, sottoposti dal soggetto capofila come soggetto rappresentante del partenariato progettuale, in caso di progetti congiunti. A tal fine, ciascun soggetto partecipante dichiara di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'intervento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale, come da dichiarazione dei requisiti di accesso da allegare alla domanda.

A sostegno delle dichiarazioni fornite e del piano di sviluppo presentato, le schede di autovalutazione dei contributi e di autovalutazione degli impatti, come riportato in calce alle medesime, sono sottoscritte dai legali rappresentanti, che in caso di progetti congiunti riguardano tutti i soggetti proponenti, ivi compresi quelli degli organismi di ricerca co-proponenti. Gli elementi di merito relativi agli organismi di ricerca sono forniti in quanto applicabile in relazione alle attività riguardanti tali soggetti, tenuto conto che il progetto attiene l'attività economica delle imprese proponenti oggetto di ricerca e sviluppo e destinataria dei relativi risultati.

4. Spese e costi ammissibili

4.1. Sono ammissibili le spese ed i costi che fanno capo ad unità produttive diverse da quelle di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo?

No, sono ammissibili unicamente le spese sostenute nell'ambito delle unità produttive in cui viene realizzato il progetto di ricerca e sviluppo.

4.2. I soggetti che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo a valere sul DM 31 dicembre 2021 e che, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.c) dell'allegato n. 10 al decreto direttoriale, sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale? Con quali modalità devono essere valorizzati i costi relativi al personale di tali soggetti?

Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione di cui all'allegato n. 10 al decreto direttoriale, per consulenze si intendono "le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo".

Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che "Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a)".

Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione, non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, sarà necessario in particolare, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato" anche il rendiconto del "soggetto collegato" utilizzando, per il personale di quest'ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo a.1).

4.3. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021 i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori dei territori eleggibili?

Si, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare un progetto di ricerca e sviluppo da realizzarsi in unità produttive localizzate nel territorio nazionale e possono essere resi da fornitori di servizi di consulenza con sede legale sia sull'intero territorio nazionale che estero.

4.4. Qualora l'amministratore unico del soggetto proponente sia impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo, i costi delle attività svolte possono essere imputati al progetto e a quale titolo? Qualora si tratti di altri amministratori, qual è la disciplina da seguire?

I costi per le attività svolte dall'amministratore unico nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione ad un incarico, conferito dal Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta.

4.5. Nel caso in cui un tecnico impiegato sul progetto sia dipendente dell'impresa e sia anche membro del C.d.A., ma non percepisce alcun compenso come amministratore, è necessario che abbia il conferimento dell'incarico con delibera del C.d.A. al fine di imputare i relativi costi alle spese del personale ammissibili al progetto?

Nel caso in cui un tecnico impiegato nel progetto sia membro del C.d.A. e dipendente a tutti gli effetti del soggetto beneficiario, e percettore di regolare busta paga, non è necessario che abbia il conferimento di un incarico da parte del C.d.A.

4.6. Sono ammissibili i costi effettuati nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota? Quali sono le modalità di rendicontazione?

I costi relativi ai prototipi e a prodotti pilota realizzati nell'ambito del progetto sono ammissibili nel rispetto di quanto definito dal DM 31 dicembre 2021 in merito alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. A tal proposito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto, la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l) rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi,

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto direttoriale il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell'ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all'allegato n. 10 al decreto direttoriale e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato.

4.7. Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all'allegato "Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell'ambito di progetti agevolati" delle disposizioni attuative dell'intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell'intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell'intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

4.8. Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28 febbraio 2021.

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

Come previsto dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell'11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull'annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.

I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dall'intervento.

5. Istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione

5.1. Ai fini della valutazione della “qualità delle collaborazioni”, come vengono valutate le collaborazioni con Organismi di ricerca che partecipano in qualità di fornitori?

Le forniture di servizi di consulenza prestate dagli Organismi di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo, come stabilisce l'art. 6, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto direttoriale, vengono valutate soltanto se l'ammontare complessivo delle collaborazioni prestate dagli Organismi stessi sia almeno pari al cinque per cento del costo ammissibile di domanda del progetto.

5.2. Che cosa si intende per collaborazione effettiva?

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del DM 31 dicembre 2021, la collaborazione effettiva si configura tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

5.3. Il Soggetto gestore in che ordine procede all'istruttoria delle domande di agevolazione?

Come previsto dall'articolo 5 del decreto direttoriale 18 marzo 2022, il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Una volta esaurite le risorse rese disponibili dal Ministero per il territorio nazionale, si procede ad utilizzare le riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro di cui all'articolo 7 del DM 31 dicembre 2021.

Nell'ambito delle riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro, il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell'amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro ed attinenti alle aree di intervento individuate dalla stessa amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro.

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

Infine, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande di agevolazione sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili per il primo dei due sportelli agevolativi previsti dall'articolo 18, comma 2, del DM 31 dicembre 2021, tenuto anche conto degli eventuali apporti finanziari derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro di cui all'articolo 7 del DM 31 dicembre 2021. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non è ammesso alla fase istruttoria.

5.4. Se un soggetto proponente invia due o più domande di agevolazione, il limite di 0,6 di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto direttoriale 18 marzo 2022 ovvero il rapporto tra l'importo di costo ammissibile del progetto proposto a carico del singolo soggetto proponente e la media del fatturato di tale soggetto come definito all'articolo 6, comma 1, lettera a numero 3, sub v), del decreto direttoriale, è riferito ai costi del singolo progetto di ricerca e sviluppo o tiene conto della somma di tutti costi ammissibili dei progetti presentati dal medesimo soggetto proponente?

Il criterio di valutazione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto direttoriale 18 marzo 2022, relativo al rapporto tra l'importo di costo ammissibile del progetto proposto a carico del singolo soggetto proponente e la media del fatturato di tale soggetto - calcolato come "valore della produzione" e definito all'articolo 6, comma 1, lettera a numero 3, sub v) del decreto direttoriale - tiene conto della somma di tutti costi ammissibili dei progetti presentati dal singolo soggetto proponente anche in qualità di soggetto co-proponente.

5.5 Eventuali carenze nella documentazione richiesta per la verifica del principio DNSH in fase di presentazione della domanda possono essere sanate nella fase istruttoria o causano valutazione negativa della domanda agevolativa?

I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare le istanze complete della documentazione richiesta.

Come previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto direttoriale 18 marzo 2022, l'attività istruttoria, svolta dal Soggetto gestore, è articolata nelle fasi: a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità; b) valutazione istruttoria della domanda.

Come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 18 marzo 2022, qualora nel corso dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 4, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase a) e venti giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.

Pertanto, ai fini della valutazione positiva della domanda, gli elementi disponibili, anche per il tramite degli elementi integrativi, devono consentire il completamento con esito positivo della valutazione istruttoria di cui all'articolo 5, comma 4.

6. Agevolazioni concedibili

6.1 Qual è la misura delle agevolazioni concedibili ai sensi del DM 31 dicembre 2021?

Ai sensi dell'articolo 6 del DM 31 dicembre 2021 le agevolazioni possono essere concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, qualora richiesto, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione.

In particolare, il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale. Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti elencati all'articolo 3, comma 1, del DM 31 dicembre 2021 ed alle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto, fermo restando il rispetto delle intensità massime, comprensive delle eventuali maggiorazioni ove applicabili, di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 651/2014. Le intensità di aiuto sono calcolate nel rispetto dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 del regolamento (UE) 651/2014. A tal fine, per il finanziamento agevolato l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo, che rappresenta l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, da calcolare considerando gli elementi definiti nell'allegato n. 9 al decreto direttoriale 18 marzo 2022. A titolo esemplificativo, per un finanziamento agevolato di 1 milione di euro pari al 20% di un'attività di ricerca industriale di importo pari a 5 milioni di euro, se l'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato calcolato per la specifica operazione secondo i predetti elementi assume un valore di 50 mila euro, l'importo dell'intensità di aiuto relativa al finanziamento agevolato non sarà superiore al 2%; per la verifica del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 651/2014, tale intensità espressa in termini percentuali deve essere sommata all'intensità percentuale di aiuto relativa al contributo alla spesa.

Onde verificare il rispetto delle intensità massime, l'intensità di aiuto così calcolata deve essere confrontata con le intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) 651/2014, tenendo anche conto della presenza o meno, nel progetto presentato, delle condizioni che consentono di aumentare le suddette intensità (art. 25 del Regolamento paragrafo 6 lett. a) e b)), a prescindere se queste diano diritto o meno a maggiorazioni del contributo alla spesa da parte del Ministero.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce, qualora richiesta, a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

A tal fine, nel rispetto del secondo punto della lettera b) del predetto paragrafo 6 dell'articolo 25 del regolamento (UE) 651/2014, deve essere dimostrata la collaborazione effettiva tra i proponenti di cui almeno uno o più sono Organismi di ricerca, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

Per collaborazione effettiva si intende la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca e di consulenza non sono considerate forme di collaborazione.

6.1 bis In un progetto congiunto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo di cui all'articolo 6, comma 2, del DM 31 dicembre 2021 è possibile prevedere la partecipazione di più Organismi di ricerca che sostengono almeno il 5% dei costi ammissibili ciascuno?

Sì, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo di cui all'articolo 6, comma 2, del DM 31 dicembre 2021 è possibile prevedere la partecipazione di più Organismi di ricerca che sostengono almeno il 5% dei costi ammissibili ciascuno.

6.2. Quali sono le agevolazioni massime concedibili ai sensi del DM 31 dicembre 2021 nel caso in cui la regione non cofinanzi l'Accordo per l'innovazione?

Il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili stabilito dall'articolo 6, comma 1, del DM 31 dicembre 2021 non varia in assenza del cofinanziamento regionale.

6.3. Gli Organismi di ricerca posso ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato?

No. Gli Organismi di ricerca non possono ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

6.4 Le agevolazioni concesse nell'ambito degli Accordi per l'innovazione sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?

No. Le agevolazioni previste dal DM 31/12/2021, in base a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 10, del medesimo decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese e costituenti aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base dei regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il predetto divieto di cumulo si applica alle agevolazioni che si configurino come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, anche di carattere «de minimis».

6.5 Le agevolazioni concesse nell'ambito degli Accordi per l'innovazione sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?

Il divieto di cumulo previsto per le agevolazioni di cui al DM 31/12/2021 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al DM 31/12/2021 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.

In ogni caso, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 31/12/2021 con le misure non classificabili come aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

6.6 Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali (es. crediti d'imposta) sono cumulabili per le medesime spese e costi con quelle concesse a valere sugli Accordi per l'innovazione?

Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali sono cumulabili con quelle concesse a valere sul D.M. 31/12/2021 nell'ambito degli Accordi per l'innovazione solo nel caso in cui il beneficio fiscale non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale. In tal caso il cumulo è comunque consentito solo nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

Come previsto dall'articolo 6, comma 10, del D.M. 31/12/2021, il cumulo non è invece consentito nel caso in cui il beneficio fiscale sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti.

6.7 Le agevolazioni concesse nell'ambito degli Accordi per l'innovazione sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che escludano il cumulo degli stessi costi e spese con altre agevolazioni?

Non è mai possibile cumulare le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo concesse nell'ambito degli Accordi per l'innovazione con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo. Pertanto, per l'applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sugli Accordi per l'innovazione, nei casi consentiti dal DM 31/12/2021 ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni non costituisca un aiuto di Stato e consenta di cumulare i benefici con altre agevolazioni pubbliche, come quelle a valere sugli Accordi per l'innovazione.

7. Accordi quadro

7.1 Le risorse riservate con un Accordo quadro sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del DM 31 dicembre 2021 possono essere destinate al sostegno di progetti da realizzare, anche in parte, al di fuori dei territori della regione/amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro specifico?

Le risorse riservate con gli Accordi quadro possono essere destinate esclusivamente al sostegno di progettualità da realizzare nei territori dell'amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro, salvo il caso che l'amministrazione non manifesti espressamente una volontà diversa.

7.2. Nell'ambito della riserva finanziaria prevista a seguito della sottoscrizione di un Accordo quadro, come procede il Soggetto gestore ad istruire le domande di agevolazioni?

FAQ DM 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione

Aggiornamento al 29 aprile 2022

Come previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 18 marzo 2022, il Soggetto gestore, nell'ambito delle riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro, procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell'amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro ed attinenti alle aree di intervento individuate dalla stessa amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro.

7.3. Come sono utilizzate le risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro?

Le risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro sono utilizzate successivamente all'esaurimento della dotazione finanziaria prevista per il territorio nazionale.

7.4. E' possibile agevolare un progetto di ricerca e sviluppo che prevede la realizzazione delle attività nelle aree delle amministrazioni che non hanno sottoscritto Accordi quadro?

Si, è possibile agevolare progetti di ricerca e sviluppo che prevedono la realizzazione delle attività nelle aree delle amministrazioni che non hanno sottoscritto Accordi quadro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il territorio nazionale.

A riguardo, il quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili per il primo sportello agevolativo, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro e delle relative riserve, sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero, nella sezione dedicata al presente intervento agevolativo (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione>), entro il 4 maggio 2022. Nella medesima sezione sarà, altresì, reso disponibile il dettaglio delle aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa", che le singole amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro intendono sostenere.